Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 24 del 30/07/2026

Oggetto: Approvazione modifica del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI.

Atto Immediatamente Esecutivo

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 19:05 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	*Di Giacomo Pepe Stefania*	*P*	*2*	*Volpe Gioacchino*	*P*
3	*Chiara Raimondo*	*A*	*4*	*Sardo Maria*	*P*
5	*Contino Antonio*	*A*	*6*	*Morreale Francesco Maria*	*P*
7	*Gallo Caterina*	*A*	*8*	*Micciché Alfonso*	*P*
9	*Parello Salvatore*	*A*	*10*	*Gaziano Rosalia*	*P*
11	*Attardo Giuseppe*	*P*	*12*	*Buscemi Raimondo*	*P*

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 8 - Assenti: N. 4

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Fulvio Fontana, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Sardo Maria, Micciché Alfonso e Attardo Giuseppe.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Sindaco e gli assessori: dott. Morreale Maria Francesco, dott. Volpe Gioacchino, dott.ssa Marino Rossana e il Sig. Clemenza Claudio Fabio.
 E' anche presente il Responsabile del settore finanziario geom. Alongi Calogero.

Il Presidente prende la parola dando lettura al quarto punto all'ordine del giorno relativamente alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 16/07/2026 Settore 2° RGP 22 del 23/7/2026 ad oggetto: "Approvazione modifica del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio Comunale, terminata la lettura poiché nessun consigliere chiede di intervenire, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della proposta, in modalità "alzata di mani".

L'esito della votazione è di n. 7 favorevoli ed n. 1 astenuto (Buscemi Raimondo);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 16/07/2026 Settore 2° RGP 22 del 23/7/2026 ad oggetto: "Approvazione modifica del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI".
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Buscemi Raimondo), espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 16/07/2026 Settore 2° RGP 22 del 23/7/2026 ad oggetto: "Approvazione modifica del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione dell'immediata esecutività dell'atto, in modalità "alzata di mani";

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Buscemi Raimondo), espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di dichiarare, con successiva separata votazione espressa per alzata di mani, registrante il medesimo esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA
ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Proposta di Consiglio Comunale

N. 06 del 16/07/2026

R.G.P. n. 22 del 23/07/2026

Oggetto: ***Approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI)***

Il Responsabile del 2° Settore
geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/2024, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;

- il provvedimento sindacale n. 04 del 27/02/2026 RUD n. 221 del 27/02/2026, recante ad oggetto "Conferimento incarico di Posizione Organizzativa/Nomina responsabili di settore e vice responsabili di settore, con la quale il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di responsabile del 2° Settore, e sono state assegnate le funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile del settore con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 16/06/2026 di Approvazione schema di modifica del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI);

Atteso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato "*il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI*";
- il Comune di Aragona, con delibera di Consiglio comunale n 6 del 20.04.2021, ha approvato il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI)

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell' obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 3 comma 5-quinquies d.l. 228/2021, come in ultimo modificato dalla L. n. 199 del 30 dicembre 2025, il quale dispone che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile". articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*"

Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Visti

- l'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 che prevede: *"Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*
- il DPCM 21 gennaio 2025 *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata"* che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate
- le Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif che definisce le modalità di condivisione delle informazioni fornite dall'INPS, tra il Sistema informativo integrato (SII), il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, prevedendo altresì il riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti per i nuclei familiari nella cui DSU l'ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti"*;

Richiamata la Deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto *"regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, la quale dispone l'approvazione del *"testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*,

Considerando che l'introduzione del nuovo bonus sociale rifiuti permette di dare attuazione alla misura nazionale a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico

Ritenuto opportuno modificare il vigente Regolamento TARI al fine di:

- Aggiornare il regolamento TARI per recepire le modifiche introdotte dal d lgs 116/2020
- coordinare la disciplina relativa al bonus sociale rifiuti rispetto alle agevolazioni approvate dall'ente,
- introdurre la disciplina prevista dalla deliberazione ARERA 15/2022 per la parte relativa agli obblighi documentali di avvio al riciclo e al recupero
- altri interventi di allineamento formale

Esaminate le seguenti modifiche al Regolamento riportate nella scheda tecnica Allegato A:

- **Articolo 1** – ***Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.*** Adeguamento normativo per superamento del concetto di rifiuti assimilati
- **Articolo 2** – ***Gestione e classificazione dei rifiuti.*** Adeguamento nozione di rifiuti urbani mediante rinvio al codice ambientale
- **Articolo 4** – Soppresso per superamento della nozione di rifiuto assimilato.
- **Articolo 5** - ***Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e non conferibili al pubblico servizio.*** L'articolo riguarda le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti: si interviene per spostare in altro articolo la parte sui magazzini collegati alla produzione di rifiuti speciali
- **Articolo 6** – ***Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.*** Adeguamento normativo per superamento del concetto di rifiuti assimilati
- **Articoli 8 e 9** - Adeguamento normativo per superamento del concetto di rifiuti assimilati
- **Articolo 19** relativo al Tributo giornaliero sui rifiuti, viene modificato per adeguamento alle innovazioni di legge
- **Articolo 20** ***Tributo provinciale***, viene modificato per adeguamento alle innovazioni di legge
- **Articolo 21 dedicato alle** ***Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.*** La modifica rimuove la previsione di intervento comunale in caso di indicatore economico di situazione equivalente fino a euro 3000. Viene introdotto il comma 4 bis di recepimento della normativa di riduzione della TARI a favore dei pensionati esteri.

- **Articolo 23** ***Rifiuti speciali e avvio al riciclo di rifiuti urbani.*** L'articolo, già presente nell'assetto regolamentare, disciplina in modo puntuale il trattamento TARI delle superfici produttive in cui si formano rifiuti speciali, confermando il principio per cui tali aree non sono assoggettate al tributo quando il produttore provvede autonomamente al loro smaltimento e ne dimostra il corretto trattamento. L'esclusione si estende anche ai magazzini e alle aree funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività che genera rifiuti speciali, purché ricorrano precisi requisiti soggettivi e oggettivi. Nei casi in cui non sia possibile distinguere con precisione le superfici escluse, il regolamento consente un abbattimento forfetario della superficie imponibile. La norma disciplina inoltre la riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani, subordinandola alla presentazione di idonea documentazione entro il termine stabilito e fissando un limite massimo dell'80% della parte variabile. Nel complesso, la disposizione mira a garantire un'applicazione della TARI coerente con l'effettiva produzione dei rifiuti, distinguendo tra rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico e rifiuti speciali gestiti autonomamente dal produttore.
- **Articolo 23 bis** ***Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.*** L'articolo è un nuovo inserimento; disciplina il caso delle utenze non domestiche che scelgono di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, affidandoli in tutto o in parte a soggetti privati autorizzati al riciclo o al recupero. In tali casi, l'utenza non è tenuta a pagare la quota variabile della TARI limitatamente ai rifiuti conferiti fuori dal servizio pubblico, purché dimostri l'effettivo avvio al recupero tramite apposita attestazione. La scelta di uscire dal servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è vincolante per almeno due anni, salvo possibilità di rientro anticipato, che resta però subordinata alla valutazione del gestore in base all'organizzazione del servizio e ai relativi costi. Per beneficiare dell'esclusione dalla quota variabile, l'utenza deve inoltre presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo la documentazione che comprovi l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti; in mancanza, la quota variabile resta dovuta.
- **Articolo 23 ter** ***Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero e al riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.*** L'articolo è un nuovo inserimento e disciplina la procedura con cui le utenze non domestiche devono dimostrare l'avvenuto recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti fuori dal servizio pubblico, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione della componente tariffaria collegata ai rifiuti non conferiti al gestore pubblico. In particolare, l'utenza deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al gestore competente una documentazione idonea che attesti le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno precedente. Tale documentazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC o altro strumento telematico con garanzia di tracciabilità.
- **Articolo 24** – ***Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.*** Adeguamento normativo per superamento del concetto di rifiuti assimilati

Ravvisata la necessità di prevedere alla modifica del Regolamento TARI nei contenuti riportati nella scheda denominata allegato A) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento di cui alle modifiche citate, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento della TARI sopra esposte

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- DI APPROVARE le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come riportato nella scheda riportata nell' allegato A alla presente proposta di deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE il Regolamento Applicazione della Tassa sui rifiuti TARI, nella versione riportata nell'allegato A comprensiva delle modifiche riportate nelle premesse con efficacia dal 1° gennaio 2026, vista la sua approvazione entro i termini di legge;
- DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata il presente provvedimento;
- DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la delibera di approvazione del presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di garantire la tempestività dei successivi adempimenti di bilancio.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
Geom. Calogero Alongi

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. e degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
geom. Calogero Alongi

Parere di regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i e degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
Geom. Calogero Alongi

ALLEGATO A Modifiche al regolamento TARI del COMUNE DI ARAGONA

Versione vigente	**Dal 1.1.2026**
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ARAGONA della Tassa per il servizio rifiuti urbani e assimilati, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi che si riferiscono alla TARI. 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013. 3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di ARAGONA, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.	ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ARAGONA della Tassa per il servizio rifiuti urban, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi che si riferiscono alla TARI. 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013. 3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di ARAGONA, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse. Il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento dei RU, l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA. 3.Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.	Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse. Il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento dei RU, l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA. 3 La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 03/09/2020 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, non pericolosi, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma. 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c. i rifiuti da lavorazioni industriali; d. i rifiuti da lavorazioni artigianali; e. i rifiuti da attività commerciali; f. i rifiuti da attività di servizio; g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;	
ART. 4 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 1. . Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegata Tabella A), provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 2 Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:	**soppresso**

a. gli imballaggi terziari; b. i rifiuti speciali pericolosi.	
ART. 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, c. il suolo non contaminato è altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d. i rifiuti radioattivi; e. i materiali esplosivi in disuso; f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a. le acque di scarico; b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal	ART. 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, c. il suolo non contaminato è altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d. i rifiuti radioattivi; e. i materiali esplosivi in disuso; f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a. le acque di scarico; b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.	regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti: a. requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali; b. requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali; c. requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.	3. SOPPRESSO (e spostato)
4. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.	4. Ricollocato
5. La richiesta di detassazione delle superfici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TARI.	5. La richiesta di detassazione delle superfici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TARI.
ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani e assimilati in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono	ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente

stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a. le unità immobiliari inutilizzabili adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, gas, acqua, telefono), salvo il caso di presenza di utenze condominiali o comuni à più unità che non possono essere chiuse autonomamente. b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non vi sia, di regola, la presenza umana; c. soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50; d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico; e. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamene alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose; f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; g. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; h. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi (esempio SCIA o DIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori. i. con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, purché non vi sia di regola presenza umana; 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.	destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a. le unità immobiliari inutilizzabili adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, gas, acqua, telefono), salvo il caso di presenza di utenze condominiali o comuni à più unità che non possono essere chiuse autonomamente. b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non vi sia, di regola, la presenza umana; c. soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50; d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico; e. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamene alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose; f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; g. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; h. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi (esempio SCIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori. i. con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, purché non vi sia di regola presenza umana; 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Per la fattispecie indicata alla lettera a), in mancanza di dichiarazione, è ammessa apposita dichiarazione asseverata da tecnico, abilitato all'esercizio della libera professione, comprovante l'impossibilità di utilizzo del medesimo ai fini abitativi. 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.	3. Per la fattispecie indicata alla lettera a), in mancanza di dichiarazione, è ammessa apposita dichiarazione asseverata da tecnico, abilitato all'esercizio della libera professione, comprovante l'impossibilità di utilizzo del medesimo ai fini abitativi. 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ART. 8 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative utilizzate da attività non domestiche e che costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si intendono per: a. locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b. aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono escluse dal tributo: a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; c. le aree scoperte non operative delle attività non domestiche, pertinenziali o accessorie a locali e aree tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde e giardini. 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica,	ART. 8 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative utilizzate da attività non domestiche e che costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si intendono per: a. locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b. aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono escluse dal tributo: a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; c. le aree scoperte non operative delle attività non domestiche, pertinenziali o accessorie a locali e aree tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde e giardini. 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica,

costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.	costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta compiuta attivazione delle suddette procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. 3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.	ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta compiuta attivazione delle suddette procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. 3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 12 mq per colonnina di erogazione. 5. Le piazzole di sosta dei camper nei campeggi sono convenzionalmente conteggiate nella misura di 25 mq. l'una. 6. Nella determinazione della superficie tassabile dei parcheggi pubblici a pagamento viene l'esclusa l'area di viabilità di accesso/uscita e interna. 7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari (case fantasma) per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10. 8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, sentita la Conferenza Stato –città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta agenzia.	4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 12 mq per colonnina di erogazione. 5. Le piazzole di sosta dei camper nei campeggi sono convenzionalmente conteggiate nella misura di 25 mq. l'una. 6. Nella determinazione della superficie tassabile dei parcheggi pubblici a pagamento viene l'esclusa l'area di viabilità di accesso/uscita e interna. 7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari (case fantasma) per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10. 8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, sentita la Conferenza Stato –città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta agenzia.
ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria	ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO **1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160** 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria

recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 comma 6, 24 comma 3 e 25; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22. 6. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a € 12,00. 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.	recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 comma 6, 24 comma 3 e 25; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22. 6. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a € 12,00. 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE 1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.	ART.20 TRIBUTO PROVINCIALE 1. **È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.** 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 3. **Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente**

	Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.
ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota Variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 50%; b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%; c. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%; d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30%; 2. AI sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 si applicano le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale: a. in caso di abitazione principale che costituisca dimora e residenza del soggetto passivo si applica l'esenzione dalla TARI in caso di valore ISEE fino a euro 3000. b. In caso di adozione da parte di utenti privati, di uno o più cani randagi ospiti presso il canile convenzionato con il Comune di Aragona, è riconosciuto un contributo economico, che verrà portato in deduzione della TARI nella misura di € 360,00, ed in ogni caso fino a concorrenza del tributo stesso. Il contributo è riconosciuto anche per gli anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica da parte degli agenti di Polizia Municipale, del permanere in vita e del buon mantenimento del cane. Tale contributo decorre dall'esercizio 2015 ed in ogni caso rapportato alla frazione di anno. 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 4. Le utenze domestiche che: a. conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.	ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota Variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 50%; b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%; c. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%; d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30%; 2. AI sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 si applicano le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale: **a. Soppresso** b. In caso di adozione da parte di utenti privati, di uno o più cani randagi ospiti presso il canile convenzionato con il Comune di Aragona, è riconosciuto un contributo economico, che verrà portato in deduzione della TARI nella misura di € 360,00, ed in ogni caso fino a concorrenza del tributo stesso. Il contributo è riconosciuto anche per gli anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica da parte degli agenti di Polizia Municipale, del permanere in vita e del buon mantenimento del cane. Tale contributo decorre dall'esercizio 2015 ed in ogni caso rapportato alla frazione di anno. 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 4. Le utenze domestiche che: a. conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.

b. abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo; l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione dell'istanza si autorizza il comune a provvedere alle verifiche necessarie ad accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.	b. abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo; l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione dell'istanza si autorizza il comune a provvedere alle verifiche necessarie ad accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. **4 bis Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi. Gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo ed attestare la condizione prevista dalla norma.**
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 6.La tariffa si applica in misura ridotta del 30% a chi dichiara nel proprio nucleo familiare la presenza di disabili gravissimi ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 (verbale INPS)	5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 6.La tariffa si applica in misura ridotta del 30% a chi dichiara nel proprio nucleo familiare la presenza di disabili gravissimi ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 (verbale INPS)
ART. 23 RIFIUTI SPECIALI E AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.	ART. 23 RIFIUTI SPECIALI E AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa **e *nettamente prevalente***, **rifiuti speciali come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

2. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti: a. requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali; b. requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali c. requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.	2. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti: a. requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali; b. requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali c. requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti **urbani**
3 Relativamente alle attività riportate nella Tabella B, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate.	3. Relativamente alle attività riportate nella Tabella B, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate. **Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o simili per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio,** indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b. comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.	4. . Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, simili, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b. **soppresso**

5 Il tributo è dovuto in misura ridotta in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo in modo autonomo. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La riduzione si calcola in proporzione alla specifica tipologia di attività e limitatamente alla superficie di provenienza del rifiuto prodotto ed è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi terziari - avviata al riciclo e la quantità teorica di rifiuti prodotti determinata dall'applicazione del coefficiente Kd moltiplicato per i metri quadri assoggettati alla quota variabile. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo (con esclusione degli imballaggi terziari) alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività Kd applicato alla superficie di provenienza del rifiuto, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente: Rid = Qavv / Qtot (Kd) dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria. 5. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 6, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti.	5. **Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.** **6. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.** **7. La riduzione di cui al comma 5 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione si calcola in proporzione alla specifica tipologia di attività e limitatamente alla superficie di provenienza del rifiuto prodotto ed è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani – con esclusione degli imballaggi terziari - . Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.** 8 La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. 9 L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

nuovo	ART. 23-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, in tutto o in parte, i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 2. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. 4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

L'articolo 23 ter è attuazione dell'articolo 3 della deliberazione ARERA 15/2022	Articolo 23 TER. *Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero e al riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche* 1 Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione. 2 La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 3 Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 24. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 1 Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta stradale non sia superiore a mille metri lineari. 2. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata in linea d'aria a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, ossia se la distanza tra l'insediamento e il più vicino punto di conferimento, è superiore a 1.000 metri lineari, misurata così come indicato al comma precedente, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% (massima percentuale) della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente	ART. 24. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 1 Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta stradale non sia superiore a mille metri lineari. 2. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata in linea d'aria a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, ossia se la distanza tra l'insediamento e il più vicino punto di conferimento, è superiore a 1.000 metri lineari, misurata così come indicato al comma precedente, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% (massima percentuale) della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

ELIMINAZIONE TABELLA A (RIFIUTI ASSIMILATI)

TABELLA A - Categorie di utenze non domestiche per la tariffazione

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione - attività di produzione beni specifici
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

TABELLA B
(Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti SIMILI e rifiuti speciali)

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento
magazzini senza alcuna vendita diretta	5%
distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata pro	10%
attività di falegnameria	30%
attività di idraulico, fabbro, elettricista	20%
attività di carrozzeria, elettrauto, gommista, autoofficine	30%
attività di lavanderie a secco, tintorie	15%
attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpentiere ed analoghi	20%
attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20%
aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70%
laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15%
attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
attività di marmista e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione)	60%
impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80%
ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%

COMUNE DI ARAGONA

Il Collegio dei Revisori dei conti

18562 del 22/7/26
(Prot. n. 18212)

Verbale N. 18 del 22/07/2026

Parere su Proposta di Deliberazione per il C.C. N. 6 del 16/07/2026 avente per oggetto: **"Approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI".**

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 10:00, si è riunito, in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aragona, nelle persone di:

Dott. Sergio Speranza -Presidente -

Dott. Diego Bellini -componente -

Dott. Giovanni Gentile -componente-

per esaminare la documentazione pervenuta relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 6 del 16.07.2026 avente come oggetto: *"Approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI".*

Premesso

che in data 16.07.2026 il Comune di Aragona, con nota trasmessa a mezzo PEC, chiedeva parere sullo schema di proposta di Deliberazione del C.C., avente per oggetto: "Approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI".

- che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

Proposta di Deliberazione per il C.C., N. 6 del 16/07/2026, avente per oggetto:

a) "Approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI".

b) Parere di Regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del 2° settore, Ragioneria, Finanze, Entrate, Geom. Calogero Alongi;

Visto

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il vigente Regolamento TARI, approvato con atto di C.C. n. 6 del 20 Aprile 2021;

Considerato

- Che l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, stabilisce che il comune deve disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti;
- l'art. 27, comma 8, della Legge nr.448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2019;
VISTO il Decreto Legislativo N. 116 del 26/09/2020, di recepimento delle Direttive Europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D. Lgs. 152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del 2° settore, Ragioneria, Finanze, Entrate, geom. Calogero Alongi;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del 2° settore, Ragioneria, Finanze, Entrate, geom. Calogero Alongi;

Pertanto

assunto e verificato quanto sopra, si rilascia ***parere favorevole*** alla proposta di Deliberazione per il C.C. N. 6 del 16/07/2026 avente per oggetto: **"Approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI".**, *ovvero modifica*ndo gli artt. 1,2,4,5,6,8,9,19,20,21,23, 23bis, 23ter, 24, con testo riformulato, come da allegato sub "A" alla proposta di delibera.

Il Collegio dei Revisori
(firmato digitalmente)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Volpe Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Fontana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 30/7/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Fontana

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
